



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 73/24

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30526 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor

COCCOLO Giorgio Luigi Mario (C.F. CCCGGL51H27D969P), nato a

Genova il 27 giugno 1951, residente in Milano, Via Oreste Cipriani n. 4,

rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di costituzione,

dall'Avv. Riccardo Salmeri del Foro di Milano

(riccardo.salmeri@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano,

Corso XXII Marzo 4, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 24.1.2024, celebrata con l'assistenza del

Segretario, dott.ssa Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero in persona

del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Selene Francesca Lupacchino e

l'avv. Riccardo Salmeri per il convenuto COCCOLO Giorgio Luigi Mario.

	Data per letta la relazione di causa su consenso delle parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 21.7.2023, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il dott. COCCOLO Giorgio Luigi Mario, medico	
	odontoiatra in servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord	
	Milano nel contesto temporale 2013 – 2022, per sentirlo condannare, con	
	imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale,	
	quantificato nella somma di euro 24.800,00, asseritamente cagionato	
	all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’intervenuta	
	commissione, nell’esercizio della funzione pubblica intestata al suo ufficio,	
	di reiterate condotte penalmente rilevanti che avrebbero significativamente	
	compromesso l’immagine, il prestigio e il decoro dell’amministrazione	
	sanitaria.	
	L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito dell’acquisizione di notizie di stampa e procedeva alla ricostruzione	
	della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite delega	
	investigativa conferita alla Guardia di Finanza - che relazionava in data	
	31.1.2023 trasmettendo la documentazione del parallelo procedimento	
	penale incardinato presso il Tribunale di Milano – e tramite l’acquisizione di	
	ulteriore documentazione direttamente dal Tribunale di Milano e dalla ASST	
	Nord Milano.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) La Procura della Repubblica di Milano attivava, nel 2021,	
	un’indagine finalizzata a verificare la correttezza dei rapporti tra la	
	2	

	società Wisil Latoor S.r.l. - fornitrice di protesi dentarie e apparecchi	
	odontoiatrici presso diverse aziende sanitarie pubbliche della	
	Lombardia (oltre alla ASST Nord Milano, anche la ASST Monza,	
	ASST Lodi, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ASST	
	Bergamo Ovest, ASST Melegnano e Martesana, ASST Santi Paolo e	
	Carlo, ASST Rhodense e Ospedale Maggiore Policlinico, IRCSS Ca’	
	Granda) – e i medici operanti presso tali strutture.	
	2) All’esito dell’indagine emergeva chiaramente che la società Wisil	
	Latoor S.r.l., allo scopo di aggiudicarsi gli appalti di fornitura,	
	offriva prezzi inferiori a quelli offerti dai concorrenti e, dunque, più	
	competitivi. Tuttavia, una volta ottenuta l’aggiudicazione, al fine di	
	conseguire in ogni caso un vantaggio economico tale da compensare	
	il ribasso offerto in sede di gara, la società faceva in modo di ottenere	
	prescrizioni maggiori di quelle dovute. Sarebbe stato all’uopo	
	predisposto una sorta di “vademecum” che nell’ambito	
	dell’ortodonzia prevedeva doppie prescrizioni dello stesso manufatto	
	ovvero la prescrizione di manufatti poi non applicati; nell’ambito	
	delle protesi sarebbe stata inoltre prevista la prescrizione di voci di	
	lavorazione non dovute in quanto ricomprese nella voce relativa al	
	manufatto.	
	3) Alcuni medici avrebbero applicato tale “vademecum” ignari degli	
	artifici, ritenendo che così fosse previsto nel disciplinare di gara; altri	
	medici non lo avrebbero applicato, non condividendone il contenuto;	
	altri ancora avrebbero a loro volta richiesto alla Wisil Latoor S.r.l. un	
	tornaconto personale per l’applicazione delle scorrette pratiche	
	3	

	prescrizionali. Più precisamente, questi ultimi medici avrebbero	
	accettato di indicare nella prescrizione voci non dovute in cambio di	
	utilità da parte della società fornitrice.	
	4) Il dott. COCCOLO, in particolare, avrebbe conseguito il 10% sul	
	totale del valore delle prestazioni rese. Tali utilità, anziché essere	
	versate in denaro contante, sarebbero state erogate mediante	
	l'applicazione di uno sconto sui prodotti acquistati dal medesimo	
	dott. COCCOLO per l'espletamento dell'attività professionale	
	esterna, svolta presso uno studio privato sito a Milano. Parte degli	
	acquisti dei prodotti dentari della Wisil Latoor S.r.l. necessari per	
	l'attività dello studio dentistico non sarebbero stati pagati ed invece	
	compensati con un credito figurativo pari, sulla base dell'accordo	
	illecito, al 10% del fatturato procurato dal dott. COCCOLO	
	nell'ambito della sua attività istituzionale di medico odontoiatria	
	della ASST Nord Milano.	
	5) L'importo stimato, riconosciuto con la predetta modalità dalla Wisil	
	Latoor S.r.l. al dott. COCCOLO per il periodo 2013-2022, sarebbe	
	risultato pari ad euro 12.400,00 (corrispondente al 10% del fatturato	
	complessivo).	
	6) Il sistema illecito sarebbe emerso chiaramente dalle intercettazioni	
	ambientali, dalle intercettazioni telefoniche, dalla documentazione	
	contabile acquisita dalla Wisil Latoor S.r.l. e dalle dichiarazioni rese	
	da alcuni dipendenti della società e da altri soggetti informati sui	
	fatti.	
	7) Con provvedimento in data 26.5.2022, il Tribunale di Milano	

	disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti	
	domiciliari nei confronti del convenuto con la contestazione dei reati	
	di associazione a delinquere (art.416 c.p.) unitamente ai responsabili	
	della Wisil Latoor S.r.l. e di altri medici coinvolti nella vicenda	
	illecita e di corruzione propria (art.319 c.p.).	
	8) Con successivo provvedimento in data 23.6.2022, il Tribunale di	
	Milano annullava il provvedimento restrittivo per difetto di esigenze	
	cautelari (provvedimento versato in atti dalla Procura Regionale in	
	data 24.1.2024).	
	9) A seguito della richiesta di rinvio a giudizio in data 8.11.2022 per il	
	reato associativo e per il riqualificato reato di corruzione per	
	l'esercizio della funzione (la c.d. corruzione impropria), il convenuto	
	dott. COCCOLO otteneva l'applicazione della pena su richiesta	
	(art.444 c.p.p.) e veniva condannato alla pena di due anni di	
	reclusione con sentenza del Tribunale di Milano n.3178 del	
	29.11.2022, irrevocabile dal 30.1.2023.	
	10) Il dott. COCCOLO cessava dalle funzioni di medico del Servizio	
	Sanitario Regionale in data 26.6.2021 per collocamento in	
	quiescenza.	
	Dopo aver evidenziato che la vicenda avrebbe avuto ampia risonanza	
	sia in ambito mediatico, come da documentazione versata in atti, la Procura	
	Regionale rappresentava che la ASST Nord Milano avrebbe subito – in	
	ragione delle condotte delittuose poste in essere dal sanitario e delle	
	conseguenziali ricadute negative nella valutazione dell'opinione pubblica -	
	un significativo pregiudizio all'immagine, al decoro e al prestigio	
	5	

		istituzionale.	
		L'organo requirente richiamava quindi l'assetto normativo in tema di	
		perseguibilità del danno all'immagine davanti alla Corte dei conti ed	
		evidenziava che sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti	
		previsti dall'ordinamento per la sua affermazione, in particolare il passaggio	
		in giudicato di una sentenza penale di condanna per un delitto commesso a	
		danno di una pubblica amministrazione.	
		Con riguardo alla quantificazione del pregiudizio erariale	
		all'immagine, l'organo requirente procedeva alla determinazione	
		dell'importo risarcitorio in applicazione dell'art. dell'art.1 comma 1-sexies	
		L.20/1994 (come introdotto dall'art. 1 comma 62 della Legge n. 190/2012)	
		in misura pari al doppio delle utilità percepite in applicazione del	
		meccanismo illecito, per un ammontare complessivo pari ad euro 12.400,00	
		x 2 = euro 24.800,00.	
		Dopo aver dato conto di aver proceduto alla notificazione dell'invito	
		a fornire deduzioni nei confronti del convenuto e dopo aver analiticamente	
		analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate nella fase	
		preprocessuale, la Procura Regionale concludeva domandando la condanna	
		del dott. COCCOLO Giorgio Luigi Mario al pagamento, in favore della	
		ASST Nord Milano, della somma di euro 24.800,00, oltre rivalutazione	
		monetaria, interessi e spese del giudizio.	
		Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
		23.8.2023, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
		Con memoria difensiva depositata il 5.12.2022, si costituiva in	
		giudizio il convenuto dott. COCCOLO, rappresentato e difeso dall'Avv.	
		6	

Riccardo Salmeri del Foro di Milano.

Dopo aver riepilogato i fatti controversi e le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale, la difesa del convenuto prendeva posizione direttamente sul merito della controversia ed eccepiva in primo luogo che la vicenda penale avrebbe invero riguardato il dott. COCCOLO soltanto marginalmente, atteso che a fronte di un'originaria ipotesi di reato correlata ad una condotta inquadrabile in termini di corruzione propria quale conseguenza dell'espletamento di un'attività di "iper-prescrizione" in favore della Wisil Latoor S.r.l., la contestazione finale del pubblico ministero penale si sarebbe limitata al reato di corruzione previsto dall'art.318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), non essendo risultato a suo carico la violazione di doveri d'ufficio.

La difesa ha quindi rimarcato il fatto che il dott. COCCOLO non avrebbe in alcun modo favorito la società privata e non avrebbe mai proceduto ad applicare pratiche scorrette nella prescrizione degli apparecchi sanitari – come invero riconosciuto espressamente dalla Guardia di Finanza a conclusione dell'attività istruttoria – e non avrebbe inoltre coordinato funzionalmente le prescrizioni rese nell'ambito della sua attività di medico presso la ASST Nord Milano con gli acquisti effettuati in via autonoma ed indipendente presso la Wisil Latoor S.r.l. per lo svolgimento dell'attività libero – professionale. I contestati sconti ottenuti dalla società sarebbero stati invero il frutto di una comune pratica commerciale, come tali non imputabili agli illeciti oggetto delle contestazioni penali ed erariali.

Dopo aver evidenziato che la vicenda penale del dott. COCCOLO veniva definita tramite sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. (con la

	menzionata derubricazione del reato corruttivo) ed aver osservato che per	
	espressa previsione legislativa e per orientamento giurisprudenziale della	
	Corte dei conti, tale accertamento penale, proprio per essere stato esitato	
	tramite l'applicazione della pena su richiesta, non consentirebbe un suo	
	utilizzo a fini di prova nel giudizio promosso per il risarcimento erariale, la	
	difesa del convenuto eccepiva che le riferite evidenze del fascicolo	
	processuale deporrebbero per escludere l'emersione di un convincente	
	assetto probatorio in merito all'intervenuta consumazione di atti illeciti da	
	parte sua.	
	La carenza di una valida prova delle condotte penalmente rilevanti	
	rileverebbe pertanto nel presente giudizio di responsabilità erariale per danno	
	all'immagine e dovrebbe condurre ad un accertamento negativo di	
	responsabilità erariale per difetto dell'elemento soggettivo del dolo.	
	In via subordinata la difesa eccepiva che il dott. COCCOLO,	
	nell'ambito del procedimento penale conclusosi con il patteggiamento della	
	pena, aveva subito la confisca del prezzo del reato ed aveva quindi	
	provveduto al riversamento risarcitorio della somma di euro 12.456,00 in	
	favore del Ministero della Giustizia. Con la conseguenza che tale somma di	
	denaro dovrebbe essere comunque decurtata dall'eventuale ammontare	
	risarcitorio per il danno erariale azionato in questa sede processuale.	
	In conclusione la difesa domandava:	
	- <i>in via principale, di assolvere il convenuto da ogni domanda attorea,</i>	
	<i>in quanto infondata in fatto e in diritto;</i>	
	- <i>in via subordinata, ove mai per assurda ipotesi il Dott. Coccolo fosse</i>	
	<i>da considerare passibile di responsabilità amministrativo contabile,</i>	
	8	

	<i>accertare e statuire, anche occorrendo nell'esercizio del potere</i>	
	<i>riduttivo dell'addebito, che il danno risarcibile non può comunque</i>	
	<i>essere superiore a 12.344,00 euro, somma, quest'ultima, pari alla</i>	
	<i>differenza tra l'importo totale richiesto (24.800,00 euro) e l'importo</i>	
	<i>già versato dal Dott. Coccolo a titolo di risarcimento dei danni in</i>	
	<i>sede penale (12.456,00 euro).</i>	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni	
	rassegnate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della	
	domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.	
	La difesa del convenuto ha parimenti insistito nelle eccezioni	
	sviluppate nelle memorie di difesa e ha confermato le conclusioni rassegnate	
	nella memoria di costituzione depositata in giudizio.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il	
	merito della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
	1.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale emerge,	
	in primo luogo, che sussistono i presupposti per la perseguibilità del danno	
	all'immagine azionato dalla Procura Regionale, atteso che il dott.	
	COCCOLO risulta condannato in sede penale con sentenza passata in	
	giudicato, ancorchè di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Tale dato fattuale	
	costituisce obiettivamente il presupposto per la contestazione del danno	
	all'immagine in applicazione del disposto dell'art. 17, comma 30 ter, D.L.	
	9	

n.78/200 (definitivamente convertito in Legge n.141/2009) ed in conformità con la previsione dell'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016.

Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza del Giudice Contabile e come invero oggi espressamente previsto a seguito della modifica dell'art. 445 c.p.p. apportata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di patteggiamento non può tuttavia determinare automaticamente il perfezionamento di una fattispecie di responsabilità erariale, contrariamente a quanto accade, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., nelle ipotesi in cui la condanna penale venga pronunciata in via ordinaria a seguito di dibattimento. Nelle ipotesi in cui la responsabilità penale sia cristallizzata a seguito dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la valutazione in ordine alla sussistenza effettiva di un pregiudizio d'immagine per l'amministrazione, in presenza dei presupposti legali per il suo accertamento concreto, dovrà quindi basarsi su una compiuta ed esaustiva rappresentazione dei fatti controversi e dovrà necessariamente tenere in conto le complessive risultanze processuali in merito alla vicenda. Ciò significa che il convenuto, pur dopo aver concordato la pena nel processo penale, è ammesso, nel successivo giudizio contabile, a dare dimostrazione dell'infondatezza della domanda proposta contro di lui anche sotto il profilo dell'assenza di responsabilità penale per i fatti a lui contestati (cfr., sul punto, C. conti, Sez. I app., n. 25/2023; id., Sez. Lombardia, n.185/2023; id., n.28/2024).

1.2. Secondo la Sezione, le allegazioni offerte dall'organo requirente a sostegno dell'impianto accusatorio risultano nondimeno ampiamente sufficienti ad affermare la responsabilità del dott. COCCOLO e non possono

ritenersi smentite dalle eccezioni formulate dalla difesa.

La documentazione agli atti del giudizio, segnatamente le risultanze dell'attività investigativa espletata dalla Guardia di Finanza, dimostrano inequivocabilmente che i rappresentanti della società Wisil Latoor S.r.l. avevano impiantato un vero e proprio sistema finalizzato ad accrescere il più possibile i profitti derivanti dalla vendita delle apparecchiature oggetto dei contratti di fornitura presso diverse strutture ospedaliere lombarde tramite una deplorevole pratica di reclutamento di medici compiacenti, i quali si prestavano ad incrementare gli ordinativi della società fornitrice in cambio di utilità. A sostegno dell'impianto accusatorio depongono, in primo luogo, le concordanti sommarie informazioni acquisite in sede istruttoria dalle dipendenti della Wisil Latoor S.r.l., Martellosio Marina, Fornabaio Anna Lucia e Notarstefano Fabio, i quali hanno dato conto delle pratiche illecite in uso presso la società, indicando con precisione il meccanismo attraverso il quale il dott. COCCOLO veniva remunerato, nello svolgimento delle sue funzioni, per la prescrizione di prodotti forniti dalla società all'azienda sanitaria pubblica. Segnatamente la creazione di fogli (contraddistinti dal colore azzurro) di accompagnamento della merce parallelamente ordinata per lo studio privato del medico, che consentivano sia di evadere l'imposizione fiscale, sia di computare a fine anno una sorta di dare/avere tra società e convenuto che tenesse conto dello sconto del 10% da applicare sulla merce venduta. E ciò in funzione della complessiva fatturazione generata a valere sul contratto di fornitura in essere con ASST Nord Milano, che fosse riferibile a prescrizioni del convenuto (cfr. Documento 3, Allegati n.3 e n.13 del Fascicolo di Procura. Segnatamente i documenti n.5 e 6 per Fornabaio e

	n.8 e 9 per Martellosio dell’Allegato n. 3; le pagine 45 e ss. dell’Allegato	
	n.13 per Notarstefano).	
	In secondo luogo, rilevano l’intercettazione telefonica del 12.12.2021	
	tra il dott. COCCOLO e l’impiegato della Wisil Latoor S.r.l. Notarstefano	
	Fabio (dove emerge una richiesta del convenuto di recarsi presso la società	
	per sistemare “...i nostri lavori lì...lei ha capito benissimo di che cosa...” e,	
	soprattutto, ambientali presso l’ufficio della rappresentante legale Micciché	
	Roberta Rosaria in data 10.1.2022, dove emerge in particolare una	
	conversazione tra la medesima sig.ra Micciché e il sig. Notarstefano nella	
	quale si discute dell’attribuzione, in favore del dott. COCCOLO, proprio	
	della percentuale del 10% secondo il meccanismo illecito concordato (cfr.	
	Ordinanza Cautelare del 26.5.2022, pag. 96 e ss.; cfr. Ordinanza del Riesame	
	del 23.6.2022, pag. 9 e ss.).	
	All’esito degli accertamenti istruttori svolti in sede penale non è stata	
	raggiunta la prova che il dott. COCCOLO percepisse utilità dalla Wisil	
	Latoor S.r.l. allo scopo di violare i propri obblighi di servizio tramite	
	prescrizioni non necessarie. Nondimeno le evidenze processuali risultano	
	solide nel dimostrare che la funzione pubblica espletata dal medico sia stata	
	affiancata da un incentivo alla prescrizione dei prodotti della società, la quale	
	procedeva a corrispondere al convenuto una utilità. Questo accertamento ha	
	determinato, in sede processuale penale, la derubricazione del reato di	
	corruzione propria (art.318 c.p.) originariamente contestato in sede cautelare,	
	con il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art.319 c.p.), che ha	
	formato oggetto dell’applicazione della pena ex art.444 c.p.p.	
	1.3. Il comportamento delittuoso posto in essere dal dott. COCCOLO,	

	definitivamente cristallizzato in sede penale e concretamente dimostrato	
	dalle allegazioni processuali, deve essere confermato in questa sede. Esso ha	
	cagionato un indubbio danno all'immagine della ASST Nord Milano, atteso	
	che la vicenda ha avuto ampia risonanza nell'ambito dell'amministrazione,	
	in ambito giudiziario e nei mass media (come da documentazione versata in	
	atti; cfr. Documenti n.1 e n.19 del Fascicolo della Procura Regionale).	
	La risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio	
	consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei conti	
	(si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia,	
	n.31/94; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia,	
	n.433/04; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; C. Conti, Sez. Campania, n.	
	1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte,	
	n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n.5568/97; Cass.,	
	Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6	
	aprile 2006).	
	Il danno all'immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di	
	danno evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale	
	(specificamente, sul punto, C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM) - rileva ex se	
	nell'ambito della clausola generale contenuta nell'art.2043 c.c.	
	La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare,	
	proprio sul collegamento normativo dell'art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito	
	strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel	
	sistema della responsabilità amministrativa consentono l'attivazione della	
	pretesa risarcitoria - art. 52 del T.U. Corte dei conti, art. 18 del T.U. n. 3/57,	
	etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la	
	13	

personalità, l'immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt. 2, 42, 53, e, soprattutto, art.97, che eleva a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, conseguentemente, del prestigio e dell'immagine della Pubblica Amministrazione). In altri termini, il danno all'immagine è un "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione.

Il perfezionamento del danno all'immagine, nella sua configurazione di danno c.d. esistenziale, non necessita di una *deminutio patrimonii* e rileva, dunque, immediatamente a seguito dell'intervenuto compimento di specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico.

Sul versante dell'onere della prova non è pertanto necessario dimostrare in concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell'immagine lesa, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.

La giurisprudenza contabile ha avuto invero modo di ricondurre il danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica dell'amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed

	imparzialità, nell'alveo dell'art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione	
	costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell'astratta previsione	
	della norma, ogni danno derivante da lesione di valori inerenti alla persona,	
	comprendendo tra essi il danno non patrimoniale (spesso definito in dottrina	
	ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di	
	rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte dei Conti, Sez. I°	
	App., n. 231/08; id., n. 94/07; id., Sez. Lombardia, n. 34/08 e n.529/08); con	
	ciò aderendo agli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Cassazione	
	(in termini, sentenza SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26972/2008).	

	Sul versante probatorio deve essere ammesso il ricorso alla prova	
	presuntiva (la cui pari dignità rispetto agli altri strumenti di prova è	
	chiaramente affermata), al fine di far discendere dal fatto illecito le	
	conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua	
	dell' <i>id quod plerumque accidit</i> , in termini di offuscamento dell'immagine e	
	del prestigio della p.a. interessata – come invero già prefigurato dalla	
	sentenza Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03 e dalla successiva conforme	
	giurisprudenza di questa Corte. In altri termini, il danno all'immagine della	
	Pubblica Amministrazione, anche se ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c.,	
	(oggetto, però, di quella interpretazione costituzionalmente orientata di cui si	
	è detto) ed inteso quale danno-conseguenza, risulta pur sempre costituito	
	dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi	
	della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non	
	confondersi con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno	
	dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (così,	
	testualmente, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).	

	Risulta, dunque, confermato, nei suoi aspetti sostanziali, il	
	consolidato orientamento giurisprudenziale, già inaugurato dalla più volte	
	richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03, in tema di danno	
	all'immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM).	
	In questa sede, la rilevanza del danno all'immagine si fonda, a livello	
	normativo, sull'art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009 (definitivamente	
	convertito in Legge n.141/2009), a mente del quale <i>“Le procure della Corte</i>	
	<i>dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei</i>	
	<i>solì casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.</i>	
	<i>A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2</i>	
	<i>dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla</i>	
	<i>conclusione del procedimento penale...”</i> .	
	Si precisa che l'art.7 della Legge n.97/2001 è stato abrogato dall'art.	
	4, comma 1, lett. g), dell'allegato III al D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7	
	ottobre 2016 e che il richiamo normativo previsto dall'art.17, comma 30 ter,	
	D.L. 78/2009 deve essere oggi riferito (giusta applicazione del comma 2 del	
	medesimo art. 4, secondo cui <i>“Quando disposizioni vigenti richiamano le</i>	
	<i>disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti</i>	
	<i>previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti</i>	
	<i>disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n.</i>	
	<i>174/2016”)</i> all'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a mente del quale <i>“La</i>	
	<i>sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti</i>	
	<i>delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto</i>	
	<i>legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da</i>	
	<i>esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al</i>	
	16	

	<i>competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova</i>	
	<i>l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti</i>	
	<i>del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di</i>	
	<i>attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,</i>	
	<i>approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” (cfr., sul punto,</i>	
	<i>Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.23/2022; id., Sez. Veneto, n.75/2017; id.</i>	
	<i>n. 26/2019; id., Sez. I° App., n.489/2021; id., n. 90/2019; id., n. 96/2018; id.,</i>	
	<i>Sez. Lombardia n. 113/2017; id., n. 201/2016; id., App. Sicilia n. 200/2016;</i>	
	<i>id., Sez. Piemonte, n. 14/2018; id., Sez. Friuli V.G., n. 22/2017; id., Sez.</i>	
	<i>Liguria, n.204/2019).</i>	
	La vicenda illecita si è collocata temporalmente nel contesto	
	temporale 2013 - 2016, con la conseguenza che la quantificazione del danno	
	erariale deve essere fondata sulla previsione dell’art.1, comma 1 sexies,	
	Legge n.20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 62, Legge 6	
	novembre 2012, n. 190) - a mente del quale “ <i>Nel giudizio di responsabilità,</i>	
	<i>l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante</i>	
	<i>dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione</i>	
	<i>accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova</i>	
	<i>contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di</i>	
	<i>altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.</i>	
	Nel caso di specie, il pregiudizio all’immagine subito	
	dell’amministrazione sanitaria è stato indubbiamente rilevante.	
	Si osserva quanto segue.	
	1) In primo luogo deve rilevarsi che la natura del comportamento delittuoso	
	posto in essere dal convenuto ha denotato un evidente sprezzo dei doveri di	
	17	

	lealtà e fedeltà che per primi informano lo <i>status</i> del pubblico dipendente e	
	che, come tali, hanno una forza lesiva dell'immagine dell'amministrazione	
	sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome	
	e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia	
	all'esterno di essa, estrinsecandosi la lesione in una perdita di credibilità e	
	affidabilità dell'amministrazione al cospetto dei cittadini, i quali sono indotti	
	a ritenere che tali comportamenti siano da ascrivere ad una prassi diffusa ed	
	usuale.	
	2) In secondo luogo, deve essere valutata l'importanza del ruolo di medico	
	odontoiatra rivestito dal convenuto. Circostanza questa particolarmente	
	significativa in ordine alle potenzialità lesive del prestigio e dell'onore	
	dell'azienda sanitaria in caso di consumazione di reati da parte dei soggetti	
	chiamati ad assicurare la salute dei cittadini, la cui condotta deve essere ed	
	apparire, nell'interesse generale, specchiata e immune da censure.	
	3) In terzo luogo, deve essere valutata la natura dei reati commessi, in	
	particolare la corruzione, ancorchè nella dimensione c.d. impropria, da	
	ritenere gravissimo ed assolutamente inconciliabile con lo <i>status</i> rivestito.	
	4) Infine, rileva il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, di cui risulta, in	
	particolare, essere stato dato ampio spazio dai mezzi di comunicazione,	
	come comprovato dai riscontri agli atti del fascicolo processuale.	
	1.4. Il pregiudizio erariale all'immagine dell'amministrazione sanitaria è	
	stato correttamente quantificato dalla Procura Regionale in funzione delle	
	utilità che risultano erogate nel corso degli anni al convenuto (euro	
	12.400,00, quantificati in sede istruttoria sulla base dei registri contabili	
	acquisiti direttamente dalla Wisil Latoor S.r.l.) e deve essere definitivamente	
	18	

	accertato in misura pari al doppio, in applicazione della richiamata	
	disposizione prevista dall'art.1, comma 1 sexies, Legge n.20/1994.	
	Sulla base dello stabile e pacifico orientamento giurisprudenziale del	
	Giudice Contabile, la circostanza che in sede di patteggiamento sia stata	
	disposta la confisca della somma di euro 12.456,00, non può determinare una	
	riduzione del <i>quantum</i> risarcitorio, atteso che gli istituti del sequestro e della	
	confisca penale rivestono natura sanzionatoria (con attribuzione dei relativi	
	proventi in favore del Fondo Unico di Giustizia istituito presso il Ministero	
	della Giustizia), mentre la responsabilità erariale è strettamente correlata alla	
	necessità istituzionale di risarcire il patrimonio dell'amministrazione	
	danneggiata (principio pacifico; si vedano per tutte, Corte conti, Sez. I App.,	
	n.29/2022; id., n.434/2022; id., Sez. Lombardia, n.36/2020; id., Sez.	
	Piemonte, n.14/2012)	
	2. In conclusione si ravvisano in capo al dott. COCCOLO Giorgio Luigi	
	Mario, pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per	
	il danno erariale arrecato al patrimonio dell'Azienda Socio Sanitaria	
	Territoriale Nord Milano, definitivamente quantificato in complessivi euro	
	24.800,00:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta	
	in essere;	
	3) l'elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria, rivalutata con decorrenza dal passaggio in	
	giudicato della sentenza penale di condanna (30.1.2023) e sino alla data di	
	19	

	pubblicazione della presente sentenza, sarà gravata degli interessi legali a far	
	data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	4. Si dispone la trasmissione da parte della Segreteria della presente sentenza	
	all’Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della Provincia di Milano per i	
	profili disciplinari conseguenti alla vicenda oggetto di causa.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Condanna	
	Il convenuto COCCOLO Giorgio Luigi Mario, per l’addebito di	
	responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al	
	pagamento, in favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano,	
	della somma di euro 24.800,00.	
	La predetta somma, rivalutata con decorrenza dal passaggio in giudicato	
	della sentenza penale di condanna (30.1.2023) e sino alla data di	
	pubblicazione della presente sentenza, sarà gravata degli interessi legali a far	
	data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura	
	di euro 74, 47.	
	Si dispone la trasmissione da parte della Segreteria della presente sentenza	
	all’Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Milano per i	
	profili disciplinari conseguenti alla vicenda oggetto di causa.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.1.2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	20	

